



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA ROVIGO

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON OPERATIVE EX ART. 2 DPR 247/2004
----------	--

### IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. n. 247/2004 "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*", in particolare l'art. 2 che disciplina la cancellazione delle imprese individuali, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) il decesso dell'imprenditore;
- b) l'irreperibilità dell'imprenditore;
- c) il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTA la comunicazione inoltrata dalla Direzione Provinciale Venezia Inps – prot. E32713/2024 – contenente un elenco di soggetti deceduti iscritti alla gestione "artigiani";

PRESO ATTO che l'ufficio Albo Artigiani ha già provveduto ad iscrivere con protocollo d'ufficio il decesso del titolare, cancellando contestualmente la posizione dall'Albo;

PRESO ATTO che per tutte le posizioni segnalate – riportate nell'allegato A - l'ufficio ha verificato il decesso, attraverso il portale di Agenzia delle Entrate Punto Fisco – Dati della Persona Fisica – che riporta la data del decesso e l'indicazione "(dato comunicato dal comune – anpr)";

RAVVISATO che la morte dell'imprenditore individuale costituisce un fatto rilevante da iscrivere nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell'articolo 2196 del codice civile;

RITENUTO che l'esistenza dell'impresa individuale sia legata all'esistenza in vita della persona fisica dell'imprenditore e che i suoi eventuali eredi, ove decidano di proseguire l'esercizio dell'impresa cui si riferiscono i beni aziendali oggetto di eredità, dovranno procedere ad una autonoma iscrizione nel registro quali imprenditori individuali o collettivi;

TENUTO CONTO che nel caso di decesso dell'imprenditore la sopra richiamata determinazione prevede che *nel caso di posizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 247/2004 (decesso del titolare), si proceda con la diretta adozione del provvedimento del Conservatore con immediata iscrizione della cancellazione, previa acquisizione del certificato anagrafico di decesso;*

RITENUTO di non poter applicare quanto previsto dall'art. 40 D.L. 76/2020 commi 6 e 7 che prevedono la comunicazione agli interessati di ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese entro otto giorni dalla sua adozione, con possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese,

#### DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali ai sensi dell'art. 2 lett. a) del DPR 247/2004 riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della determina;
2. che la presente determina sia pubblicata per otto (8) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio";
3. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, la determina all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;
4. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

Approvato da  
dr.ssa Federica Tonus  
Responsabile Ufficio Registro Imprese:  
RI, albi e ruoli e qualità del dato

IL CONSERVATORE R.I.  
dr. Giacomo de' Stefani  
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005